



Comune di Palau

Provincia di Sassari

Originale ☒ Copia ☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 23/06/2003

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SUL PROBLEMA DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.

L'anno duemilatre addì ventitre del mese di **Giugno** alle ore **08.30** in Palau, e nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri sin dal 16/06/2003, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione, con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
<i>Cucciari Giovanni</i>	SI
<i>Carta Wanda</i>	SI
<i>Cuccu Pietro</i>	SI
<i>Pirina Leonardo</i>	SI
<i>Piga Nicola</i>	SI
<i>Alba Giovanni Maria</i>	SI
<i>Fresu Luca Vittorio</i>	SI
<i>Pinna Claudia</i>	NO
<i>Azara Andrea</i>	SI
<i>Carta Mario</i>	SI
<i>Serra Simonetto</i>	SI
<i>Colombo Peppino</i>	SI
<i>Manna Francesco</i>	SI
<i>Cannas Francesco</i>	SI
<i>Brandano Giacomo Gabriele</i>	SI
<i>Sanna Andrea</i>	NO

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il

Dr. Sebastiano Pirredda nella sua qualità di **Sindaco**, con l'assistenza del Segretario

Generale **Dr. Michele Sanna**.

IL PRESIDENTE

Passa la parola all'Assessore Fresu perché illustri le motivazioni della richiesta di intervento legislativo da parte della Regione Sarda.

Prende la parola l'Assessore Fresu il quale chiarisce, anche dal punto di vista tecnico, i danni che l'esposizione ai campi magnetici può provocare sull'organismo degli esseri umani. Chiarisce, quindi, che l'iniziativa è partita dal Comune di Sestu ed è stata accolta da tutti i Comuni della Sardegna. Invita i Sigg. Consiglieri ad esprimersi nel merito.

Prende la parola il Consigliere Manna il quale evidenzia che, di questo argomento, si è già discusso ampiamente. Ora, da parte nostra, prosegue il Consigliere Manna, occorre risolvere il problema riguardante l'antenna ubicata nella confluenza delle Vie Oristano e Nuoro per la quale di recente sono state raccolte numerose firme per richiedere un immediato intervento. Dichiaro, infine, che sul tema della salute pubblica c'è l'unanimità dei consensi.

Prende la parola il Presidente per dichiararsi d'accordo su quanto affermato dal Consigliere Manna ed evidenzia che l'Amministrazione si è opposta tenacemente alle richieste di sistemazione di nuove antenne telefoniche da parte dei vari gestori che avrebbero voluto disseminarle in tutto il territorio. Il Presidente, ribadisce che, oltre a tale diniego, si è proceduto ad individuare nel serbatoio ESAF, posto in Località Monte Zebio, l'unica nuova possibile collocazione di tali apparati. Ricorda, quindi, che è tuttora vigente una legge, adottata su proposta del Ministro Gasparri, che consente la collocazione di tali apparati senza il permesso dell'Amministrazione Comunale e senza l'intervento legislativo della Regione. E' nostro intendimento, prosegue sempre il Presidente, adottare un piano che sia in grado di contrastare queste dannose iniziative. Ricorda quindi che sono già stata fatte delle misurazioni per determinare l'intensità del flusso magnetico per l'antenna OMNITEL posta presso l'Hotel Palau, ma i dati rilevati sono risultati inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. Propone di richiedere alla ASL che vengano svolti ulteriori accertamenti per monitorare costantemente le varie antenne dislocate nel territorio. Conclude il suo intervento evidenziando che occorrerà che si provveda con urgenza alla adozione di un piano per l'ubicazione delle antenne.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 22.02.2001, n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Visto il Decreto Interministeriale 10.09.1998, n.381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";

Considerata la situazione di diffuso allarmismo creatasi a seguito di notizie, spesso non assistite da alcun dato concreto, sulla nocività delle emissioni elettromagnetiche legate all'installazione degli impianti di trasmissione di radiotelefonía mobile;

Ritenuto che il Comune, al fine di prevenire danni alla salute dei cittadini e comunque prevenire i fenomeni di allarmismo che possono degenerare in problemi di ordine pubblico, debba intervenire per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, come previsto all'art.8, comma 6, della legge n°36/2001 citata;

Il Presidente
Dr. Sebastiano Pirredda



Il Segretario Generale
Dr. Michele Sanna



Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 03.07.03 all'albo pretorio comunale al n°. 1606 del registro delle pubblicazioni.

Il Segretario Generale
Dr. Michele Sanna



Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art.124 T.U. 18/08/2000, n°267).

Il Segretario Generale
Dr. Michele Sanna

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata al Comitato Circoscrizionale di Controllo di Tempio Pausania con nota n° _____ del _____ per il motivo sottoindicato:

☐ richiesta dei Consiglieri (art. 29, commi 3 e 4, L.R. 38/94 e succ. mod. ed int.).

Palau, li _____

Il Segretario Generale
Dr. Michele Sanna

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 22.02.2001, n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Visto il Decreto Interministeriale 10.09.1998, n.381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";

Considerata la situazione di diffuso allarmismo creatasi a seguito di notizie, spesso non assistite da alcun dato concreto, sulla nocività delle emissioni elettromagnetiche legate all'installazione degli impianti di trasmissione di radiotelefonía mobile;

Ritenuto che il Comune, al fine di prevenire danni alla salute dei cittadini e comunque prevenire i fenomeni di allarmismo che possono degenerare in problemi di ordine pubblico, debba intervenire per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, come previsto all'art.8, comma 6, della legge n°36/2001 citata;

Considerato che l'azione del Comune é condizionata dall'esercizio da parte della Regione delle proprie prerogative di natura legislativa demandategli dalla legislazione nazionale in materia;

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna non risulta si sia attivata in tal senso;

con n° ____ voti favorevoli su n° ____ presenti (assenti _____) resi per (alzata di mano)

CHIEDE

Un sollecito intervento legislativo da parte della Regione Autonoma della Sardegna, affinché intervenga nell'ambito di competenza in materia di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dettando regole che diano la giusta autonomia ai Comuni per correttamente operare al fine di garantire il diritto alla salute del cittadino.



Comune di Sestu

Il Sindaco

Prot. n° 8445

COMUNE DI PALAU (Provincia di Sassari) ARCHIVO 23 APR. 2003 Prot. n° 6118 / del _____

Sestu, 14 APR. 2003

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Palau

Oggetto: Ordine del giorno sul problema dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il proliferare di antenne e impianti di diffusione di telefonia mobile, cui si assiste da qualche tempo a questa parte, ha creato un diffuso allarmismo nei centri interessati al fenomeno e viva preoccupazione per gli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici sulla salute della popolazione.

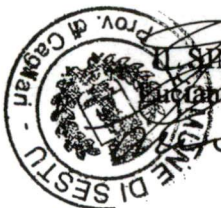
Questa amministrazione ha adottato, anche sulla spinta della protesta dei cittadini, dei provvedimenti contingibili nell'intento di bloccare, almeno temporaneamente, l'attivazione degli impianti all'interno dell'abitato, pervenendo peraltro alla conclusione che per una soluzione definitiva del problema occorre l'intervento legislativo regionale, che consenta ai comuni di regolamentare a livello locale la materia, in particolare sotto l'aspetto della localizzazione degli impianti.

Il consiglio comunale di Sestu ha pertanto approvato un ordine del giorno con il quale si sollecita la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare le proprie prerogative in materia, entro gli ambiti di competenza riconosciuti dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

Ti invio, pertanto, copia della deliberazione con invito a voler proporre l'adozione di analogo atto da parte dell'assemblea civica, da trasmettere poi al Consiglio Regionale sardo.

Con l'occasione invio anche il testo della proposta di legge attualmente giacente presso la Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Sardegna.

Cordiali saluti


IL SINDACO
Antonio Taccori

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Massimiliano Bullita

Massimiliano Bullita

Assessore all'Urbanistica tel. 070 2360231 - 347 6229387
e-mail: m.bullita@tiscali.it



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

N° 6

del 13.03.2003

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Richiesta legge regionale in materia di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.*

L'anno **duemilatre** il giorno **tedici** del mese di **marzo**, alle ore 18.30, nel Comune di Sestu e nell'aula consiliare, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati dal messo comunale su richiesta del Presidente del consiglio comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

	COMPONENTE	CARICA	Presente ¹	Assente
1	TACCORI LUCIANO	SINDACO	X	
2	ASUNIS Fabrizio	Consigliere	X	
3	ASUNIS Giovanni	Consigliere		X
4	BULLITA Massimiliano	Consigliere	X	
5	CAU Vincenzo	Consigliere	X	
6	CORONA Mario	Consigliere		X
7	COSSA Michele	Consigliere		X
8	FARRIS Onofrio Ottavio	Consigliere	X	
9	LIXIA Piergiorgio	Consigliere	X	
10	LOI Antonio	Consigliere	X	
11	LOI Renzo	Consigliere	X	
12	MURA Antonio	Consigliere	X	
13	MUSCAS Luciano	Consigliere	X	
14	PERRA Antonio	Consigliere	X	
15	PICCIAU Mario	Consigliere	X	
16	PILI Aldo	Consigliere	X	
17	PISANU Francesco	Consigliere		X
18	PITZANTI Adanella	Consigliere	X	
19	PITZANTI Pietro	Consigliere	X	
20	SPIGA Maria Serenella	Consigliere	X	
21	ZANDA Eliseo	Consigliere	X	

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21

Totale presenti n. 17 - Totale assenti n. 4.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dr Renzo Serra.

Il SIG. Renzo LOI, presidente del consiglio comunale, assume la Presidenza e constatata la presenza del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

¹ presenti all'appello.

IL PRESIDENTE

dà la parola all'assessore all'Urbanistica Massimiliano BULLITA, che relaziona illustrando la proposta di ordine del giorno, diretta a rafforzare l'azione complessiva intrapresa per contrastare o comunque regolare le installazioni delle antenne; chiede un voto unanime sull'ordine del giorno e propone di inviare la deliberazione a tutti i comuni della Sardegna.

Aperta la discussione, intervengono:

PILI: sostiene incondizionatamente la proposta e sollecita un voto unanime per dare la giusta forza all'iniziativa.

COSSA: precisa che la proposta di legge regionale, che risulta agli atti, è di iniziativa proprio del gruppo dei riformatori in consiglio regionale; la Regione Sardegna, tra l'altro, dovrebbe godere di competenza legislativa esclusiva nella materia; apprezza l'intento di diffondere il documento fra tutti i comuni della Sardegna e assicura che personalmente, in qualità di presidente dell'APEL si attiverà per portare la questione all'attenzione del direttivo ANCI.

Esaurita la discussione, il Presidente invita il consiglio a votare l'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la legge 22.2.2001, n° 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

visto il Decreto Interministeriale 10.9.1998, n° 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";

considerata la situazione di diffuso allarmismo creatasi a seguito di notizie, spesso non assistite da alcun dato concreto, sulla nocività delle emissioni elettromagnetiche legate alla installazione degli impianti di trasmissione di radiotelefonía mobile;

ritenuto che il Comune, al fine di prevenire danni alla salute dei cittadini e comunque prevenire i fenomeni di allarmismo che possono degenerare in problemi di ordine pubblico, debba intervenire per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, come previsto all'art. 8, comma 6, della legge n° 36/2001 citata;

considerato che l'azione del comune è condizionata dall'esercizio da parte della Regione delle proprie prerogative di natura legislativa demandategli dalla legislazione nazionale in materia;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna non risulta si sia attivata in tal senso;

con n°18 voti favorevoli su n°18 presenti (assenti Asunis G., Cau, Corona), resi per alzata di mano

CHIEDE

un sollecito intervento legislativo da parte della Regione Autonoma della Sardegna, affinché intervenga nell'ambito di competenza in materia *di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, dettando regole che diano la giusta autonomia ai comuni per correttamente operare al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente
F.to Renzo Loi

Il Segretario Generale
F.to Renzo Serra

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni
dal 25 MAR. 2003

e che copia della stessa viene spedita, ai sensi della L.R. n. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari - prot. n. 6713.

Sestu, 25 MAR. 2003

Il Segretario Generale
F.to Renzo Serra

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

25 MAR. 2003
Li _____



Il Funzionario incaricato

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto le apparecchiature i sistemi e gli impianti per gli usi industriali e civili che possono comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0.1 Hz e 300 GHz. In tale ambito rientrano, gli elettrodotti, gli impianti di produzione, trasmissione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, gli impianti radioelettrici compresi quelli per telefonia mobile e gli impianti fissi per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano per le persone esposte all'azione dei campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici per scopi diagnostici o terapeutici, nonché al personale autorizzato nei luoghi di lavoro.

3. La Regione Sardegna può motivatamente prevedere deroghe alle prescrizioni della presente legge nel caso in cui gli impianti installati o da installare siano utilizzati per il servizio di pubblica sicurezza, di protezione civile o di emergenza sanitaria.

Art. 2

Criteri generali per la localizzazione degli impianti

1. Gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva, gli impianti fissi per la telefonia cellulare e gli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, possono essere installati esclusivamente all'interno delle aree riconosciute come idonee dai Comuni ed allo scopo individuate negli strumenti urbanistici comunali, previa verifica della congruità con gli altri vincoli eventualmente, in funzione della potenza dell'impianto da installare del contesto insediativo e nel rispetto delle linee guida indicate dalla presente legge come meglio specificato nei titoli II - III - IV.

2. E' obbligo dei Comuni garantire il corretto insediamento urbanistico degli impianti, la collaborazione con i proprietari o gestori degli impianti di cui al comma 1. al fine di costruire celermente le nuove infrastrutture, utili per lo sviluppo tecnologico ed industriale della regione, nel rispetto della salute dei cittadini e della tutela e promozione del territorio.

Art. 3

Criteri inerenti l'identificazione delle aree "sensibili"

1. Le aree sensibili sono parti di territorio individuabili nelle seguenti categorie:

a) Aree d'interesse storico architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali gli impianti devono essere progettati in modo da mitigare l'impatto di tipo visivo, inoltre i Comuni individuano aree nelle quali insistono beni culturali, storici ed ambientali tutelati ai sensi della normativa vigente, nelle quali l'installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere motivatamente preclusa.

b) Aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa.

Art. 4

Obiettivi di qualità relativi alle aree sensibili

1. Nelle aree sensibili, identificate ai sensi dell'Art. 3 della presente legge, deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di:

a. 4 V/m per i campi elettrici e 0,01 A/m per i campi magnetici generati da impianti operanti nel campo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz.

b. 14 V/m per i campi elettrici, 0,03 A/m per i campi magnetici generati da impianti operanti nel campo di frequenza compreso tra 10 KHz e 100 KHz.

c. 1000 V/m per i campi magnetici e 1 μ T generati da impianti operanti nel campo di frequenza compreso tra 0,1 Hz e 10 KHz.

2. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità indicati al comma 1 deve avvenire, per gli impianti esistenti, nel tempo massimo di:

- 1) due anni per gli impianti operanti nel campo di frequenza tra 10 KHz e 300 GHz;
- 2) cinque anni per gli impianti operanti nel campo di frequenza tra 0,1 Hz e 10 KHz.

3. I nuovi impianti, la cui realizzazione sia eventualmente prevista nelle aree sensibili devono conformarsi con decorrenza immediata agli obiettivi di qualità definiti nella presente legge.

4. La realizzazione di nuovi edifici, aree attrezzate, aree destinate all'infanzia, in prossimità degli impianti autorizzati, può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato l'obiettivo di qualità previsto dalla presente legge.

Art.5 Risanamenti

1. Gli impianti di cui all'Art.1 della presente legge localizzati nelle aree sensibili di cui all'Art.3 della presente legge che non rispettano i limiti e le condizioni previsti nell'Art.4 devono essere oggetto d'azione di risanamento ambientale, nel caso che il risanamento sia tecnologicamente impossibile è obbligatorio rilocalizzare gli impianti.

2. Gli impianti di cui all'Art.1 della presente legge localizzati all'esterno delle aree sensibili, devono essere oggetto d'azione di risanamento ambientale nel caso in cui vengano superati i limiti imposti dalla normativa vigente, nel caso in cui il risanamento sia tecnologicamente impossibile è obbligatorio rilocalizzare gli impianti.

3. Le azioni di risanamento di cui ai commi 1 e 2 della presente legge devono essere approntate secondo parametri oggettivabili quali individui esposti, scarto dai limiti e dagli obiettivi di qualità, nonché secondo opportuni criteri di tutela dei soggetti più deboli, quali bambini, malati ed anziani.

4. E' fatto carico agli esercenti o ai proprietari degli impianti di produzione trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, delle emittenti e ripetitori radio televisivi e dei ripetitori di telefonia cellulare di assumersi il costo degli interventi di cui al presente articolo.

Art.6 Sanzioni

1. La mancata osservanza, per i nuovi impianti, degli obiettivi di qualità previsti all'Art.4 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 mila euro a 100 mila euro, fermo restando l'obbligo del risanamento ambientale entro tre mesi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi stabiliti dalla presente legge per i risanamenti:

- a. per impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, l'Assessore Regionale all'Ambiente con decreto sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al completamento delle attività di risanamento
- b. per emittenti, impianti radiotelevisivi e ripetitori per telefonia cellulare, il Sindaco competente per territorio con ordinanza sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al completamento delle attività di risanamento.

Art.7 Situazioni eccezionali

1. Nel caso in cui sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il Presidente della Giunta Regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni elettromagnetiche, inclusa la chiusura dell'impianto.

Art.8 Catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico

1. E' fatto obbligo per ogni Comune della Regione Sardegna, istituire, organizzare ed aggiornare il catasto comunale delle sorgenti, presenti sul territorio comunale, di campo elettrico, magnetico, elettromagnetico. Gli esercenti degli impianti sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico sono obbligati a fornire i dati dei loro impianti alle Amministrazioni comunali secondo i parametri individuati nell'allegato A.

2. Presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente è istituito il catasto regionale delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico presenti sul territorio regionale. I Comuni devono concorrere a sviluppare ed aggiornare il catasto regionale, fornendo i dati delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presenti sul proprio territorio al fine di organizzare la mappatura reale dell'intero territorio regionale.

TITOLO II

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE
TRASFORMAZIONE, TRASMISSIONE E
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA

Art.9

Criteri di localizzazione

1. Negli strumenti urbanistici comunali devono essere previsti corridoi idonei a rappresentare le aree occupate dagli impianti per la trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, esistenti e future, almeno nei casi in cui il valore della tensione nominale sia uguale o maggiore di 15 KV.

2. I corridoi che verranno occupati dagli impianti di futura costruzione di cui al comma 1. sono definiti dal Comune sentiti i proprietari o gestori degli impianti, i quali, obbligatoriamente a cadenza triennale dovranno fornire al Comune il piano di sviluppo delle installazioni. Qual'ora l'impianto dovesse attraversare diversi territori comunali, la sua localizzazione sarà discussa dai rappresentanti dei comuni interessati coordinati dalla Provincia competente per territorio. Nel caso in cui l'impianto dovesse attraversare territori di diverse Province, la sua localizzazione dovrà essere discussa dai Comuni interessati, dalle Province competenti per territorio coordinati dalla Regione.

3. L'ampiezza dei corridoi di cui al comma 1. deve essere tale che al limite dei corridoi vengano uguali gli obiettivi di qualità di cui all'Art.4 della presente legge, in tutte le altre zone valgono i limiti di campo elettromagnetico previsto dal D.P.C.M. 24/03/1992.

Art.10

Norme di salvaguardia

1. All'interno dei corridoi di cui al comma 1 non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale.

Art.11

Impatto visivo

1. All'interno delle aree sensibili di cui all'Art.3 della presente legge, l'autorizzazione per la costruzione di nuovi elettrodotti è ottenibile esclusivamente nel caso in cui l'elettrodotto sia interrato e nella fase progettuale devono essere previste le necessarie misure tecniche e di garanzia atte ad evitare danni ai beni tutelati nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti nella presente legge.

TITOLO III

IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA
RADIOTELEVISIVA

Art.12

Localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva

1. I gestori o proprietari degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva forniscono alla Regione Sardegna il piano delle installazioni previsionali in coerenza col piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla presente legge.

2. La Regione Autonoma Sardegna sentito il parere vincolante dei Comuni nel cui territorio ricadono gli impianti, i quali documenteranno le proprie osservazioni attraverso i loro strumenti urbanistici vigenti, definisce un piano di localizzazione regionale.

Art.13

Norme di cautela

1. La localizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva sono vietate su edifici: scolastici, sanitari, vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati d'interesse storico, artistico e monumentale, di pregio culturale e testimoniale. I proprietari o gestori degli impianti fissi per l'emittenza radiotelevisiva, devono comunque, curare nella fase d'installazione l'impatto visivo e la godibilità paesaggistica.

TITOLO IV IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 14

Regime di autorizzazione

1. L'installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile deve essere autorizzata dai Comuni tramite rilascio della concessione edilizia.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune a seguito della presentazione, da parte dei gestori o proprietari di reti di telefonia mobile, di idonei progetti esecutivi delle opere, nonché dei programmi pluriennali d'installazione da realizzare nel territorio comunale.

3. I Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica, disciplinano l'installazione degli impianti di telefonia mobile mediante idoneo regolamento comunale, nella prospettiva di un corretto insediamento urbanistico e territoriale e nell'obiettivo di minimizzare i rischi connessi all'esposizione dei campi elettromagnetici da parte della popolazione.

Art. 15

Limiti all'installazione

1. La localizzazione degli impianti per telefonia mobile sono vietate nelle aree adibite ad attrezzature sanitarie, scolastiche, sportive, nelle aree tutelate secondo la normativa vigente, negli edifici classificati d'interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico culturale e testimoniale.

TITOLO V COPERTURA FINANZIARIA

Art. 16

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell' presente ~~articolo~~ ~~si~~ ~~provvede~~ con legge ~~regionale~~.

2. La Regione Sardegna contribuisce alle spese sostenute dai Comuni, che hanno attivato il catasto delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici ai principi dettati dalla presente legge, in ragione del numero di abitanti e dell'estensione del territorio comunale.



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09028

Tel. 070/23601- Fax 070/2360331

MAGGIOLI MODULGRAFICA

PROT. N. _____

**DIRETTORE
GENERALE**



postaordinaria

€ 0,77

18.04.2003 14.38

MAAF-UP

13724s3xjK5Sn03QUYFRL

9028 SESTU - 13144

Posteitaliane

